



STUDIO ANSALDI & ASSOCIATI

Dott. Rag. Marco Ansaldo e Rag. Antonella Bolla

ALBA - Via San Paolo n. 3/A - tel. 0173-366212

CANALE - P.zza Trento T. n. 21 - tel. 0173-970386

www.ansaldiassociati.it

Ai Signori Clienti

Oggetto: CIRCOLARE INFORMATIVA DEL MESE DI DICEMBRE 2009.

Con la presente circolare mensile, lo studio desidera informare e aggiornare i signori clienti in merito alle recenti novità normative in materia lavoro e in campo previdenziale e fiscale.

Riportiamo di seguito per Vostra conoscenza una selezione delle recenti variazioni legislative e degli interventi ministeriali o da parte degli istituti, ricordandoVi che lo studio è a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti ed approfondimenti.

LAVORO

COLLEGATO LAVORO: VIA LIBERA DEL SENATO.

In data 26 novembre 2009 il Senato ha approvato il disegno di legge **collegato alla Finanziaria 2009** in tema lavori usuranti, congedi, aspettative e permessi, nonché misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico, di controversie di lavoro e di ammortizzatori sociali. Si riepilogano le principali novità:

- nelle **controversie di lavoro** viene privilegiata la soluzione arbitrale e la conciliazione non risulta più obbligatoria in vista di un ricorso in giudizio;
- le clausole generali di **certificazione del contratto** vincolano maggiormente l'interpretazione del giudice alle valutazioni delle parti;
- in caso di **assenza per malattia senza certificato** è possibile aprire un procedimento disciplinare;
- viene ripristinato lo **staff leasing**, per agevolare le aziende di piccole dimensioni.

SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE: LA NUOVA DISCIPLINA.

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.33 del 10 novembre 2009, ha illustrato le **nuove modalità di sospensione dell'attività d'impresa**, in seguito alle modifiche apportate dall'art.11 del D.Lgs. n.106/09 all'art. 14 del D.Lgs. n.81/08, con la finalità di uniformare le modalità di intervento da parte degli organi di vigilanza.

In particolare **la sospensione dell'attività può avvenire:**

- qualora **siano rilevati lavoratori "in nero" in percentuale pari o superiore al 20%** del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro al momento dell'accesso ispettivo. La subordinazione del rapporto di lavoro, precisa il Ministero, non costituisce però requisito essenziale: sono infatti considerati irregolari anche i lavoratori titolari di cariche societarie o lavoratori autonomi occasionali non genuini per i quali non si sia provveduto a formalizzare il rapporto. In caso di lavoro irregolare la sospensione avrà effetto dalle ore 12 del giorno lavorativo successivo;
- qualora si riscontrino **gravi e reiterate violazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro**. Si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla prima violazione accertata, venga riscontrata una violazione della medesima indole. L'attività potrà comunque proseguire per il tempo strettamente necessario all'eliminazione delle irregolarità accertate e in adempimento della prescrizione stessa.

La circolare sottolinea la natura discrezionale del provvedimento: non è opportuno emanare alcun provvedimento laddove la sospensione dell'attività possa determinare una situazione di maggior pericolo per l'incolumità di lavoratori o terzi o quando arrechi danno agli impianti, alle attrezzature o ai beni dell'impresa.

Il nuovo comma11-bis dell'art.14 del D.Lgs. n.81/08, il cui contenuto era già stato anticipato in via amministrativa dalla Direttiva Sacconi del 18 settembre 2008, prevede la non applicazione del provvedimento di sospensione per lavoro irregolare nel caso in cui il lavoratore "in nero" risulti l'unico occupato: in tale circostanza il lavoratore verrà allontanato fino a che il datore di lavoro non ne regolarizzi la posizione.

Anche l'**Inail**, intervenendo sul tema, chiarisce che i funzionari di vigilanza sono sempre tenuti a redigere il verbale di primo accesso e ad inoltrarlo entro 3 giorni dalla data di redazione dello stesso.

Inoltre sono tenuti a segnalare alla competente DPL la presenza di personale impiegato "in nero" pari o superiore al 20%.

La discrezionalità dell'adozione del provvedimento menzionata nella circolare n.33, infatti, non riguarda direttamente gli ispettori, bensì gli organi di Vigilanza del Ministero del Lavoro.

L'**Inail** sottolinea che è previsto l'obbligo di segnalare il lavoratore "in nero" anche qualora esso sia l'unico occupato dell'impresa, poiché è necessario il suo allontanamento fino all'avvenuta regolarizzazione.

AMMORTIZZATORI SOCIALI**LE ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ.**

Ricordando che il **Contratto di Solidarietà** cosiddetto **Difensivo** è una forma di ammortizzatore sociale che **permette alle aziende di ridurre l'orario di lavoro** dei propri dipendenti, con parziale integrazione da parte dello Stato, al fine di evitare la riduzione del personale e quindi il licenziamento, riportiamo di seguito le novità introdotte.

Base retributiva utile per il calcolo del contributo integrativo

La **retribuzione utile** per il calcolo del contributo di solidarietà è costituita da quanto il lavoratore avrebbe percepito durante il periodo nel quale l'azienda ha disposto la riduzione di orario di lavoro.

Il **contributo integrativo** dello Stato:

- rappresenta un ristoro diretto ed immediato da erogare al lavoratore in conseguenza della perdita di parte del salario;
- non ha natura di retribuzione ai fini degli istituti contrattuali e di legge, compresi gli obblighi contributivi previdenziali ed assistenziali.

Ai soli **fini pensionistici** si tiene conto, per il periodo della riduzione di orario, dell'intera retribuzione di riferimento.

Il Ministero del Lavoro ha precisato che la base retributiva utile per il calcolo del contributo integrativo comprende solo le voci connotate dal requisito dell'immediatezza della fruizione da parte del lavoratore in solidarietà.

Pertanto, **il rateo di Tfr non può essere incluso nella base di calcolo** in quanto, pur essendo caratterizzato dalla stabilità dell'erogazione e dalla maturazione a titolo non occasionale, si tratta di elemento differito.

Aziende che possono utilizzare il contratto di solidarietà difensivo

Grazie alle modifiche normative apportate ad opera della legge n.33/2009, è ora possibile stipulare contratti di solidarietà anche al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

Tra i possibili fruitori di tale ammortizzatore sociale rientrano, pertanto, **anche le imprese con meno di 15 dipendenti**, come chiarito dal Ministero del Lavoro.

Le **imprese o i datori di lavoro con meno di 15 dipendenti** devono allegare all'istanza un accordo sindacale stipulato con le associazioni maggiormente rappresentative dal quale si desuma il ricorso alla solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali.

Non è venuto meno l'obbligo di aprire le procedure di mobilità per le imprese che occupano più di quindici dipendenti.

MUTUO SOSPESO IN CASO DI CIG: L'INPS COMUNICA CON LE BANCHE.

L'Inps, con messaggio n.25912 del 12 novembre, annuncia che, tramite l'applicazione **Sospensione Mutui**, fornirà alle banche i dati per la verifica dei requisiti degli assicurati, al fine di sospendere, per almeno 12 mesi, il pagamento delle rate di mutuo per l'acquisto dell'abitazione principale.

Possono accedere a questa agevolazione i destinatari di interventi a sostegno del reddito (es. **cassaintegrati**) o quanti abbiano subito la perdita dell'occupazione (es. messi in **mobilità**).

Il messaggio ricorda che in data 5 agosto 2009 è stata stipulata un'apposita convenzione tra Abi Mef ed Inps.

PROROGATI GLI AMMORTIZZATORI PER LE AZIENDE CEDUTE.

È stato pubblicato nella G.U. del 26 ottobre 2009, n.249, il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico che stabilisce la prosecuzione degli interventi di cui all'art.1, co.1157, della L. n.296 del 27 dicembre 2006 (**ammortizzatori sociali**), in favore dei datori di lavoro cessionari coinvolti in processi di cessione di complessi aziendali nell'ambito di procedure concorsuali.

CONTRIBUTI**RIDUZIONE CONTRIBUTIVA SETTORE EDILE**

Con la circolare Inps n.115 del 5 novembre 2009 sono state dettate le modalità per poter usufruire della riduzione contributiva per il settore edile per il 2009, in particolare per le aziende individuate dai codici Istat dal “45.11” al “45.45.2”.

Come lo scorso anno, **il beneficio consiste nella riduzione contributiva, pari all'11,50%** sulla parte di contribuzione a carico dei datori di lavoro, applicabile esclusivamente agli operai occupati a tempo pieno e di conseguenza risultano esclusi gli operai assunti a tempo parziale e tutti coloro che sono titolari di agevolazioni contributive ad altro titolo. (ad es. Assunzione dalle liste di mobilità, contratti di inserimento/reinserimento).

L'agevolazione spetta per i periodi di paga da gennaio a dicembre 2009 e per ottenerla è necessario che l'azienda sia in possesso dei requisiti per il rilascio della certificazione di regolarità contributiva anche da parte delle Casse Edili e non devono essere state riportate condanne passate in giudicato per la violazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro nel quinquennio antecedente alla data di applicazione dell'agevolazione.

Operativamente le aziende dovranno sottoscrivere un apposito modello contenente una dichiarazione di responsabilità che dovrà essere fatta pervenire alla sede Inps competente per territorio.

L'azienda dovrà poi calcolare l'importo complessivo del beneficio contributivo spettante per il mese a cui si riferisce la denuncia e l'importo così determinato sarà esposto nel quadro D del modello DM10 con il codice “L206”; sarà inoltre determinato l'ammontare complessivo della riduzione contributiva spettante, qualora non sia già stata operata per i periodi pregressi non anteriori a gennaio 2009, che sarà indicato nel quadro D del modello DM10, evidenziato dal codice “207”.

ISCRIZIONE DEI SOCI ALLA GESTIONE ASSICURATIVA COMMERCianti.

Il Ministero del Lavoro ha fornito chiarimenti in ordine all'obbligo previdenziale sussistente in capo ai soci di una società in nome collettivo, ricordando che, in base alla L. n.662/96, l'obbligo di iscrizione alla **gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali** sussiste per i soggetti possessori dei seguenti requisiti:

- titolarità di imprese organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia;
- piena responsabilità dell'impresa ed assunzione di tutti gli oneri e i rischi relativi alla sua gestione;
- partecipazione personale al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
- possesso di licenze ed autorizzazioni ed iscrizione in albi, registri e ruoli.

Viene inoltre chiarito che **l'obbligo assicurativo riguarda anche i familiari coadiutori**, parenti e affini entro il terzo grado, che partecipano al lavoro aziendale nell'impresa commerciale con carattere di abitualità e prevalenza e coloro che esercitano attività commerciali, comprese le attività turistiche, nonché quelle di produzione, intermediazione e prestazione dei servizi anche finanziari e le relative attività ausiliare.

Il Ministero ritiene pertanto che per i **soci di società in nome collettivo** la partecipazione al lavoro aziendale con il carattere dell'abitualità e della prevalenza costituisca condizione necessaria ai fini dell'iscrizione alla gestione assicurativa commercianti.

FISCALE

ACCONTO IRPEF 2009: IL DECRETO PER L'APPLICAZIONE DELLO SCONTO.

È stato pubblicato nella G.U. n.274 del 24 novembre 2009 il D.L. n.168 che dispone il **differimento del versamento di 20 punti percentuali dell'acconto Irpef** per l'anno 2009 alla data di pagamento del saldo per lo stesso anno.

Si ricorda, come anticipato da comunicato stampa del 17 novembre dell'Agenzia, che ai contribuenti che hanno già effettuato il pagamento dell'acconto nella misura del 99 per cento spetta un credito d'imposta pari alla differenza pagata in eccesso, da utilizzare in compensazione con il modello F24; per coloro che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta tratterranno l'acconto applicando la nuova percentuale del 79 per cento.

Nel caso in cui sia stato già effettuato il pagamento dello stipendio o della pensione senza considerare tale riduzione, i sostituti provvederanno a restituire nella retribuzione di dicembre le maggiori somme trattenute.

GLI INCENTIVI AGLI STUDENTI MERITEVOLI NON SONO TASSABILI.

L'Agenzia delle Entrate, con comunicato stampa del 28 ottobre 2009, chiarisce che gli incentivi economici erogati agli **studenti meritevoli** tra i 14 e i 18 anni non costituiscono borse di studio tassabili quali redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, in quanto non sono finalizzati a sostenere la frequenza di specifici corsi di istruzione, rivedendo con questo orientamento l'interpretazione data con la R.M. n.156/09.

VARIE

LE REGOLE GESTIONALI PER EVITARE LA CONTESTAZIONE DI SUBORDINAZIONE PER I CONTRATTI DI LAVORO AUTONOMO.

L'utilizzo del lavoro autonomo, in particolare delle collaborazioni coordinate e continuative, richiede il **rispetto di una serie di regole**, sia nella conclusione del contratto sia nel suo svolgimento, **tali da confermarne la legittimità**, evitando così la qualificazione del rapporto come subordinato.

Pertanto, si informano i Signori Clienti riguardo le **ultime interpretazioni date in materia** dalla Corte di Cassazione con la sentenza 17 settembre 2009 n.20034.

In tale sentenza la Suprema Corte ha affermato che la subordinazione, da intendersi come la **soggezione del lavoratore al potere disciplinare, organizzativo e direttivo del datore di lavoro**, può manifestarsi nelle modalità più varie, anche in assenza di specifici e continui ordini scritti o verbali.

In particolare, la subordinazione può discendere implicitamente dalle **direttive programmatiche** della stessa struttura aziendale, tenuto conto che il **rispetto dell'orario di lavoro** e delle altre modalità di svolgimento della prestazione di lavoro possono avere contenuto variabile a seconda delle circostanze, della specificità della prestazione (la c.d. autonomia tecnica) e della **fiducia riposta dal datore di lavoro nei confronti del lavoratore**.

Nel caso oggetto della decisione, la Corte di Cassazione ha ritenuto che un collaboratore dovesse essere qualificato come subordinato, pur in assenza di un orario di lavoro fisso, con la piena responsabilizzazione dei lavoratori, che potevano aprire e chiudere l'ufficio a propria discrezione e gestivano interamente i rapporti con la clientela.

I Signori Clienti devono inoltre tener in considerazione che possono assumere rilevanza, ai fini della qualificazione come subordinato, elementi quali la **continuità del rapporto**, le **modalità di retribuzione**, **l'assenza del rischio imprenditoriale**.

Infine, si ricorda che le concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro prevalgono sull'eventuale volontà contraria manifestata dalle parti, risultante dalla definizione data al rapporto di lavoro nel contratto.

PUBBLICATO IL PIANO PER L'OCCUPAZIONE DEI GIOVANI "ITALIA 2020".

È stato pubblicato sul sito del Ministero del Lavoro il piano di azione per l'occupabilità dei giovani attraverso **l'integrazione tra apprendimento e lavoro**.

Tale piano delinea delle linee di azione comuni ai Ministeri del Lavoro e dell'Istruzione per costruire un rapporto nuovo e più integrato tra sistema formativo e mondo del lavoro al fine di realizzare la piena occupabilità dei lavoratori più giovani.

Sono **sei le priorità individuate**: facilitare la transizione dalla scuola al lavoro, rilanciare l'istruzione tecnico-professionale ed il contratto di apprendistato, ripensare il ruolo della formazione universitaria, aprire i dottorati di ricerca al sistema produttivo e al mercato del lavoro.

TFR: INDICE DI RIVALUTAZIONE DI OTTOBRE 2009.

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del trattamento di fine rapporto, accantonato al 31 dicembre 2008, per il mese di ottobre è pari a 1,807621. L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al mese di ottobre è pari a 135,5.

Alba, 4 dicembre 2009

PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° DICEMBRE 2009 AL 31 DICEMBRE 2009

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° dicembre 2009 al 31 dicembre 2009, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo.

mercoledì 16 dicembre

▪ **IVA - versamento**

Versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di novembre per i soggetti che effettuano le liquidazioni con cadenza mensile.

▪ **Irpef versamento ritenute - Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

▪ **Irpef versamento addizionali regionali e comunali - Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

▪ **Irpef versamento acconto addizionale comunale - Sostituti d'imposta**

Versamento della rata dell'acconto dell'addizionale comunale trattenuta ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente.

▪ **Imposta sostitutiva Tfr - Sostituti d'imposta**

Versamento dell'imposta sostitutiva, a titolo di acconto, sulla rivalutazione del fondo Tfr maturata nel 2009.

▪ **Conguaglio 730 versamento ritenute - Sostituti d'imposta**

Versamento delle ritenute, risultanti dai modelli 730, effettuate sulle retribuzioni erogate nel mese di **novembre** ai lavoratori che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale ed hanno optato per la rateizzazione del debito risultante dal modello 730.

▪ **Irpef versamento secondo acconto mod. 730 - Sostituti d'imposta**

Versamento della seconda o unica rata di acconto irpef, trattenuta sulle retribuzioni del mese di **novembre**, ai lavoratori che hanno chiesto l'assistenza fiscale (modello 730).

- **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

- **Contributi Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpals dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

- **Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all'Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

- **Contributi inps - Datori di lavoro agricolo**

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al **secondo trimestre 2009**.

domenica 20 dicembre

- **Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

venerdì 25 dicembre

- **Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all'Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

- **Contributi Enpals – Denuncia mensile**

Denuncia mensile unificata all'Enpals da parte delle aziende dello spettacolo e dello sport, relativa alle retribuzioni corrisposte nel mese precedente.

- **Inps – Richiesta autorizzazione Cig e Cigs**

Presentazione all'Inps della richiesta di autorizzazione alla Cig e Cigs, per effetto di periodi di sospensione o riduzione di attività lavorativa iniziati in una settimana scaduta nel mese precedente.

giovedì 31 dicembre

- **DM 10/2 – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica del modello DM 10/2 relativo al mese precedente.

- **EMens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica del modello EMens relativo al mese precedente.

- **Inps - Versamenti volontari**

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al **3° trimestre 2009**.